REGOLAMENTO (CEE) N. 3823/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che stabilisce per il periodo dal 1° gennaio 1991 fino al termine della campagna 1990/1991, i prezzi d'offerta comunitari di taluni ortofrutticoli freschi applicabili nei confronti del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione nel settore degli ortofrutticoli in provenienza dal Portogallo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che ex articolo 318 dell'atto di adesione, è stato istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in prosieguo denominata «Comunità dei Dieci», efficace a partire dal 1° gennaio 1991, per gli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali è stato stabilito un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che ex articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dai prodotti dalle regione di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nei settore degli ortofrutticoli; che i citati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio procedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre strutturare la campagna in uno o più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che ex articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3648/90 i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, accertato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono i più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione messa in commercio nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di confezione; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccessivo dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (3), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari applicabili nei confronti del Portogallo per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, le indivie scarole, i mandarini, le clementine e le arance dolci per il periodo dal 1° gennaio 1991 fino al termine della campagna 1990/1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.

(2) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il termine della campagna 1990/1991, i prezzi d'offerta comunitari applicabili nei confronti del Portogallo per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, l'indivia scarola, i mandarini, le clementine e le arance dolci sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

PREZZO DI OFFERTA COMUNITARIO APPLICABILE NEI CONFRONTI DEL PORTOGALLO

CAMPAGNA 1990/1991

LIMONI

(codice NC 0805 30 10)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio a aprile	40,88
Maggio	38,66

MELE

(Codici NC 0808 10 93 e 0808 10 99)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio	48,54
Febbraio	47,14
Marzo	49,24
Aprile	47,37
Maggio	38,88
Giugno	38,29

PERE

(Codici NC 0808 20 31 e 0808 20 33)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio a aprile	51,24

CARCIOFI

(codice NC 0709 10 00)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio a aprile	73,04
Maggio	65,94
Giugno	63,53

LATTUGHE A CAPPUCCIO

(Codici NC 0705 11 10 e 0705 11 90)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio e febbraio	75,60
Da marzo a maggio	82,34

INDIVIE SCAROLE

(Codici NC 0705 29 00)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio	57,30
Febbraio e marzo	60,01

MANDARINI

compresi i tangerini e satsuma, i wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine

(Codici NC 0805 20, 0805 30, 0805 50, 0805 70 e 0805 90)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio e febbraio	27,59

CLEMENTINE

(Codici NC 0805 20 10)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio e febbraio	51,40

ARANCE DOLCI

(Codici NC 0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19, 0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29, 0805 10 31, 0805 10 35, 0805 10 39, 0805 10 41, 0805 10 45 e 0805 10 49)

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio a maggio	22,66

Nota: I prezzi indicati nel presente allegato riguardano prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio.